CORTE D'APPELLO DI TORINO

PRESIDENZA

Prot. n° 155/S

Allegati n° 1

Torino, 5 gennaio 2023

Oggetto: Quesito di cui alla nota prot. 03/22-UG del 28/10/2022 su esenzione spese di notifica o esecuzione per richiesta assegni prole (figli legittimi e naturali).

Ai Sigg.Presidenti dei Tribunali
del Distretto

LORO SEDI

Si trasmette alle SS.LL, per opportuna conoscenza e norma, la nota prot. n° m_dg.DOG.0295815.U in data 19/12/2022 della Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio IV - reparto UNEP del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, relativa all'oggetto, con preghiera di portarne a conoscenza gli Ufficiali Giudiziari Dirigenti gli Uffici NEP dei rispettivi Tribunali.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente Vicario
Mario Amato

Prot. 3/G

11 GEN 2023

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA ***Roma,*** 19 DIC. 2022
Allegati: 1

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO

E, p.c.

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

OGGETTO: ***Ufficio NEP di Torino – Quesito di cui alla nota prot. 03/22-UG del 28/10/2022 su esenzione spese di notifica o esecuzione per richiesta assegni prole (figli legittimi e naturali).***

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP ha formulato apposito quesito, chiedendo di conoscere "se, considerata l'equiparazione dei figli legittimi e naturali, l'esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987 è applicabile anche ai figli naturali e se vi siano ulteriori norme che regolino procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione di assegni per la prole".

Sulla materia, questa Direzione generale si è già espressa nella nota prot. m_dg.DOG.19/03/2019.0053465.U (All. 1) – Pos. IV-DOG/03-1/2018/CA – diretta al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, alla quale ci si riporta integralmente evidenziando che l'esenzione da spese di notifica o esecuzione per

richiesta assegni prole va riferita anche ai figli naturali nati al di fuori del matrimonio in virtù dell'equiparazione totale con i figli legittimi operata dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219 e da tutta la restante normativa vigente di settore.

Si invita a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell'Ufficio NEP in sede, il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi

ALL. 1

Ministero della Giustizia Intranet

Cerca Vai

Benvenuto/a carmelo.attolico !

Logout

Home » Strumenti » Risposte a quesiti degli uffici giudiziari

UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - L'Aquila - Esenzione spese di notifica procedimenti riguardanti assegni per il mantenimento della prole

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2018/CA
Prot. m_dg.DOG.19/03/2019.0053465.U

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO
L'AQUILA
(Rif. Prot. n. 4386/16 del 24.04.2018)

E, p.c. ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: **Ufficio NEP di Ortona - Quesito su esenzione da ogni spesa di notifica e/o esecuzione in materia di famiglia relativamente ai procedimenti riguardanti assegni per il mantenimento della prole (figli legittimi e naturali) e quelli comunque inerenti la stessa.**

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell'Ufficio NEP di Ortona ha formulato apposito quesito, chiedendo di "di conoscere se i procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole e quelli comunque riguardanti la stessa, nelle due ipotesi di figli nati in costanza di matrimonio e figli naturali, debbano considerarsi esenti da spesa ai fini delle notificazioni ed esecuzioni, a richiesta di parte, ad essi relativi."
La questione verte sul mancato pagamento da parte dell'utenza delle spese per notifica e/o esecuzione relative a procedimenti riguardanti il mantenimento della prole (figli legittimi e naturali) in relazione al disposto di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio") il quale prevede: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa."
Sul punto, questa Direzione Generale si è già espressa con nota prot. 6/508/03-1 del 6 aprile 2005, diretta a codesta Corte di Appello, alla quale ci si riporta integralmente, evidenziando che la materia delle anticipazioni dai privati all'erario nel processo civile è stata ampiamente disciplinata dagli artt. 30 e 32 del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) che nulla prevedono in maniera espressa sugli oneri relativi alle notifiche in materia di assegni per il mantenimento della prole, deducendosi con ciò la vigenza del citato art. 19 della legge n. 74/1987 con riguardo agli effetti della norma - in termini di esenzione da spese - sulle predette notifiche.
A livello regolamentare, pertanto, in assenza di modifiche normative sulla materia di cui trattasi, rimangono valide le indicazioni fornite con la circolare n. 6 dell'8 ottobre 2002 del Dipartimento degli Affari di Giustizia e la nota ministeriale del 29 settembre 2003 dell'Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile, diretta a tutti i Presidenti delle Corti di Appello, in ottemperanza delle quali "non devono ritenersi soggetti all'onere di pagamento da parte dei privati, anche tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa, citando a titolo esemplificativo proprio i procedimenti di separazione e divorzio".
Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Ortona, il contenuto della presente nota, per la successiva informativa all'Ufficio NEP in sede.

Roma, 18 marzo 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi